



COMUNE di TEMU'
 Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 4
del 23.01.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ALIQUOTE DELLE IMPOSTE ED ALLE TARIFFE DEI SERVIZI PER L'ANNO 2018

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTITRE** del mese di **GENNAIO** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MENICI ROBERTO	Sindaco
SANDRINI RICCARDO	Consigliere
MARONI ATTILIO	Consigliere
CATTANEO ALBERTO	Consigliere
LAMORGESA ANDREA	Consigliere
ZAMBONI STEFANO	Consigliere
PASINA ORESTE	Consigliere
PENNACCHIO GRAZIANO	Consigliere
PASINA GIUSEPPE	Consigliere
CALZONI OMAR	Consigliere
FOGLIARESI FABIO	Consigliere

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
10	1

E' presente l'assessore esterno Regola Sergio.

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco pro-tempore Dott. Roberto Menici, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ALIQUOTE DELLE IMPOSTE ED ALLE TARIFFE DEI SERVIZI PER L'ANNO 2018

Il Sindaco illustra il presente punto specificando che vengono confermate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali in vigore nell'anno 2015, 2016 e 2017. Ribadisce inoltre che anche per il 2018 non viene applicata la TASI.

A proposito dell'IMU fornisce alcuni dati sulla quota di imposta destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale.

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 disciplinante le competenze deliberative in materia di determinazione delle aliquote dei tributi;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) di riforma della fiscalità locale e l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si compone:

- dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi articolata nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTA

- la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) che al comma 37 dell'art. 1 estende anche per l'anno 2018 il blocco dell'aumento dei tributi;

- che la suddetta sospensione non si applica alla TARI e non agisce sulle entrate per servizi che prevedono tariffe;

- che è confermata in generale la normativa relativa all'IMU, alla TASI ed alla TARI;

VISTO inoltre l'art. 3, commi 1 e 7 del D.L. 786/1981 convertito dalla Legge n. 51/1982 nonché il D.M. 31/12/1983 riguardanti i "servizi pubblici a domanda individuale";

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13/04/2016 di approvazione delle aliquote I.M.U. per l'anno 2016;
- la deliberazione consiliare n. 7 del 13/04/2016 di approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI per l'anno 2016;
- la deliberazione consiliare n. 8 del 13/04/2016 di non applicazione per l'anno 2016 ovvero azzeramento dell'aliquota della T.A.S.I. (tassa sui servizi);

RICHIAMATO altresì il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica – IUC, suddiviso nelle tre componenti IMU, TARI e TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/02/2014 e modificato con deliberazioni consiliari n. 4 del 17/04/2015 e n. 5 del 13/04/2016;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 20/03/2017 di conferma delle aliquote IMU, delle tariffe TARI e dell'azzeramento della TASI per l'anno 2017;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018-2020 è stato differito al 28 febbraio 2018;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge n. 214/2011 e successive note del Ministero dell'economia e delle finanze in merito alle modalità di pubblicazione delle aliquote e tariffe;

RITENUTO, sulla base delle verifiche effettuate in sede di predisposizione dello schema di bilancio e della proposta della Giunta Comunale formalizzata con deliberazione n. 68 del 13/12/2017 di confermare per l'anno 2018 le aliquote dei tributi, le detrazioni e le tariffe in vigore negli anni 2015, 2016 e 2017, in particolare:

- per la T.A.S.I. (tassa sui servizi) la non applicazione anche per l'anno 2018 azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;
- per la T.A.R.I. (tassa sui rifiuti) le tariffe approvate con deliberazione consiliare n. 7 del 13/04/2016 che assicurano anche per l'anno 2018, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- per l'I.M.U. le aliquote approvate con deliberazione consiliare n. 6 del 13/04/2016;

VISTI i Regolamenti Comunali per l'applicazione delle tariffe;

PRECISATO che in relazione alla presente proposta di deliberazione, formata e sottoposta al Consiglio comunale per l'approvazione, sono stati resi i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio economico-finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTI favorevoli n. 9 e astenuti n. 1 (Fabio Fogliaresi) resi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di stabilire per l'anno 2018, sulla base della normativa introdotta dall'art. 1 comma 26, della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), come modificato dall'art. 1, comma 37, della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), delle verifiche effettuate dal servizio finanziario in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2018 e della proposta della Giunta Comunale formalizzata con deliberazione n. 68 del 13/12/2017:

- c) la conferma delle aliquote e delle detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore negli anni 2015-2016-2017 e precisamente:

• **ALiquota dello 0,2% (zerovirgoladue per cento) PER LE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CONTRIBUENTE** (accatastate in categoria A1-A8-A9), compresi casi assimilati, nonché per le relative PERTINENZE (max 1 per ciascuna delle categorie catastali C2-C6-C7) – rispettando l'ESENZIONE ex lege per tutte le altre "abitazioni principali" (ed assimilazioni) e pertinenze (max. 1 per ogni categoria catastale C2,C6,C7);

• **ALiquota AGEVOLATA DEL 4,6 PER MILLE; PER LE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN "USO GRATUITO" FRA PARENTI FINO AL 1° GRADO E ADIBITE DAI BENEFICIARI AD ABITAZIONE PRINCIPALE, COMPRESSE LE PERTINENZE** (di categoria catastale C2-C6-C7) – dando altresì atto che, qualora ne ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge e per i soli casi di parentela entro il 1° grado, si applicherà ex lege anche la RIDUZIONE DEL 50 % DELLA BASE IMPONIBILE (sull' IMMOBILE ABITATIVO e PERTINENZA per ciascuna categoria C2-C6-C7).
PER 2018 - RICORDARSI APPUNTI MEF - SIG-RA TURCO

• **ALiquota dello 0,46% (zerovirgolaquarantasei per cento) PER LE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN "USO GRATUITO" FRA PARENTI FINO AL 2° GRADO E ADIBITE DAI BENEFICIARI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** (categoria catastale C2-C6-C7);

• **ALiquota dello 0,46% (zerovirgolaquarantasei per cento) PER LE UNITA' IMMOBILIARI ACCATASTATE NELLE CATEGORIE C2-C6-C7 ADIBITE A PERTINENZA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE MA CHE ECCEDONO QUELLE ESENTI PER LEGGE O REGOLAMENTO;**

• ALIQUOTA DELLO 0,46% (zerovirgolaquarantasei per cento) PER GLI IMMOBILI CLASSIFICATI A6, A10, B1, C1, C2 E CASCINE-BAITE MONTIVE (art. 6 del Regolamento Comunale);

• ALIQUOTA ORDINARIA DELLO 0,76% (zerovirgolasettantasei per cento) PER TUTTE LE UNITA' IMMOBILIARI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE CATASTALI D2, D3, D4, D6, D7, D8 (da versare allo Stato);

• ALIQUOTA ORDINARIA DELL'1,06% (unovirgolazerosei per cento) PER TUTTE LE UNITA' IMMOBILIARI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE CATASTALI D1-D5 (di cui lo 0,3% da versare al Comune e lo 0,76% da versare allo Stato);

• ALIQUOTA ORDINARIA DELL'1,06% (unovirgolazerosei per cento) PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI E PER LE AREE FABBRICABILI.

Euro 200,00 (duecento) l'importo della detrazione ordinaria da applicare per il calcolo dell' "Imposta municipale propria" sugli immobili da destinare ad abitazione principale (compresi *assimilati*) del contribuente (solo per i casi di assoggettamento IMU, ovvero categorie catastali A1-A8-A9) e ad esaurimento sulle pertinenze ad essa asservite (censite nelle categorie catastali C2-C6-C7 e per un massimo di una unità per ciascuna categoria)

- a) la conferma della non applicazione della TASI come per gli anni 2015, 2016 e 2017, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;
 - b) la conferma delle tariffe della tassa sui rifiuti – TARI in vigore nell'anno 2016 approvate con deliberazione consiliare n. 7 del 13/04/2016, che assicurano la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento.
- 2) Di prendere atto altresì della conferma delle tariffe dei diversi servizi comunali come proposto della Giunta Comunale con deliberazione n. 68 del 13/12/2017.
- 3) Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario e tributario la trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 4) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 1 (Fabio Fogliaresi).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Belotti Flavia, Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 –1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

(Belotti Flavia)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Roberto Menici

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 61 (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267);
 - nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.8.2009, n. 69);

Dalla residenza comunale, li

25 GEN 2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Emanuela Ravizza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25 GEN 2018 al 9 FEB 2018
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li

25 GEN 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.
